



COMUNE DI MANERBA DEL GARDA
(Provincia di Brescia)

**REGOLAMENTO
PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA
DELLE ENTRATE COMUNALI
RISULTANTI DA ATTI NOTIFICATI
ENTRO IL 31 DICEMBRE 2023**

(Art. 1, commi 102 e seguenti, della legge n. 199/2025)

(approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 5 marzo 2026)

(modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 20 dell'8 luglio 2026)

Sommario

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....	1
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata.....	1
Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata	1
Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata.....	2
Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi già rateizzati o pagati parzialmente	3
Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore.....	3
Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso.....	3
Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente	4
Articolo 9 – Precedenti definizioni agevolate	4
Articolo 10 – Disposizioni finali	5
Articolo 11 – Entrata in vigore	5

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, restano applicabili le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 82 a 102 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, in quanto compatibili.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Possono essere estinti, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti, i debiti risultanti da:

- a) ingiunzioni di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 notificate entro il **31 dicembre 2023**;
- b) accertamenti di cui all'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 notificati entro il **31 dicembre 2023**.

2. Sono oggetto di definizione agevolata i debiti risultanti dagli atti di cui al precedente comma, sebbene non ancora affidati in carico al soggetto affidatario della riscossione coattiva.

3. Per le sanzioni amministrative diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, ed alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.

5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, nonché i crediti riconosciuti per effetto di sentenza passata in giudicato.

6. Il Comune o il soggetto affidatario della riscossione coattiva, qualora trattasi di debiti già affidati in carico a quest'ultimo, su istanza del debitore da presentarsi entro il **31 agosto 2026**, comunica, entro il **15 settembre 2026**, l'ammontare delle pendenze del debitore che sono ammesse alla definizione agevolata.

7. Il debitore può richiedere al Comune o al soggetto affidatario della riscossione coattiva qualora trattasi di debiti già affidati in carico a quest'ultimo, entro il 31 luglio 2026, quali pendenze possano essere oggetto di definizione. Il Comune o l'affidatario della riscossione comunicano al debitore l'elenco dei debiti definibili entro quindici giorni dalla richiesta.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune o al soggetto affidatario della riscossione coattiva, qualora trattasi di debiti già affidati in carico a quest'ultimo, la

sua volontà di avvalersene, rendendo entro il **31 agosto 2026** apposita dichiarazione, ove riconosce altresì espressamente il debito, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito *internet* nel termine di quindici giorni dall'efficacia del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, rispettando i criteri contenuti nella lettera *b)* del seguente comma 2.

2. Il Comune entro il **15 settembre 2026** comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attendendosi ai seguenti criteri:

- a) versamento unico: entro il **30 settembre 2026**;
- b) ovvero, qualora la somma complessivamente dovuta sia superiore ad euro 200,00, versamento rateale con decorrenza delle rate, tutte di eguale importo, dal **30 settembre 2026**, nel limite massimo di:
 - 1) dieci rate mensili, per dovuto complessivo sino a 1.000 euro;
 - 2) trenta rate mensili, per dovuto complessivo da 1.000 euro a 6.000 euro;
 - 3) quarantotto rate mensili, per dovuto complessivo da 6.000 euro a 25.000 euro;
 - 4) ottantaquattro rate mensili successive, per dovuto complessivo superiore a 25.000 euro;
- c) esclusione della compensazione con crediti tributari del debitore.

3. L'importo di ciascuna rata non può comunque essere inferiore a 100,00 euro.

4. Fermo il versamento della prima rata entro il 30 settembre 2026, il contribuente può richiedere che le rate abbiano una diversa periodicità, ovverosia bimestrale o trimestrale. In tale eventualità il numero di rate concedibili deve intendersi proporzionalmente ridotto, in modo che sia rispettata la durata massima della rateizzazione siccome risultante dall'applicazione dei criteri contenuti nel comma 2.

5. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso stabilito, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed in coerenza con quanto previsto dall'art. 1, comma 84, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, nella misura del **tre per cento annuo**.

6. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. La definizione non produce effetti in caso di mancato ovvero insufficiente versamento:

- a) dell'unica rata;
- b) di due rate anche non consecutive;

c) dell'ultima rata;

3. Il Comune o il soggetto affidatario della riscossione coattiva comunica l'intervenuta inefficacia della definizione decorsi non meno di trenta giorni dopo il verificarsi di una delle ipotesi di cui al precedente comma.

4. Quando la definizione non produce effetti si procede al recupero delle somme oggetto della dichiarazione di definizione agevolata, compresesi interessi di mora, sanzioni, maggiorazioni di legge ed eventuali oneri di riscossione di cui all'art. 1, comma 803, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi già rateizzati o pagati parzialmente

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che abbiano già pagato parzialmente le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui al comma 1 del medesimo articolo 2, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal soggetto affidatario della riscossione coattiva, qualora trattasi di debiti già affidati in carico a quest'ultimo, fermo quanto previsto dal successivo articolo 9.

2. Nel caso di cui al precedente comma, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili. Qualora per le singole rate già pagate non fosse stata effettuata distinta imputazione a sanzioni, interessi, spese ed accessori, questi si considereranno proporzionalmente ripartiti su ciascuna delle rate dell'originario piano.

3. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. La presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 2, comprendente l'espresso riconoscimento del debito, determina l'interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 del

codice civile.

2. Il Comune od il soggetto affidatario della riscossione coattiva, qualora trattasi di debiti già affidati in carico a quest'ultimo, relativamente ai debiti definibili non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi una volta comunicato l'ammontare dovuto ai fini della definizione.

2. La rinuncia agli atti del giudizio da parte del debitore è condizione necessaria per l'efficacia della definizione agevolata.

3. Il Comune od il soggetto affidatario della riscossione, ove incaricato, prestano senza ritardo la dichiarazione di accettazione della rinuncia nei casi richiesti dalle norme di procedura.

4. La comunicazione ai sensi dall'art. 3, comma 2, in ordine alle somme dovute per la definizione agevolata, da effettuarsi entro il **15 settembre 2026**, contiene l'espressa precisazione che l'efficacia della definizione è subordinata alla rinuncia agli atti del giudizio.

5. Il debitore, perentoriamente entro la scadenza della seconda rata, trasmette al Comune ed al soggetto affidatario della riscossione, se incaricato, copia della dichiarazione di rinuncia agli atti, corredata di prova del suo deposito e dell'avvenuta acquisizione al fascicolo di causa. L'omesso o tardivo deposito o l'assenza di prova dell'avvenuto deposito entro il termine perentorio di cui al precedente periodo determina l'inefficacia della definizione agevolata.

Articolo 9 – Precedenti definizioni agevolate

1. Non possono essere estinti secondo le modalità previste nei precedenti articoli i debiti relativi ai carichi già interessati dalla definizione agevolata di cui al Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 27 luglio 2023 per i quali sia intervenuta inefficacia, ai sensi dell'art. 4, comma 2, di tale regolamento, in data successiva al **31 dicembre 2025**.

2. I debitori per i quali sia intervenuta, entro il **31 dicembre 2025**, l'inefficacia della definizione agevolata ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 27 luglio 2023 possono chiedere di essere rimessi in termini, ed in tal caso:

a) dal **30 settembre 2026** riprendono a scadere le rate mensili non versate;

b) dalla data di scadenza dell'ultima rata non versata alla data del 30 settembre 2026 sono applicati interessi per dilazione di pagamento nella misura del cinque per cento annuo,

siccome previsto dall'art. 3, comma 4, del citato Regolamento; l'ammontare degli interessi è calcolato sulla sorte capitale e sulle spese esecutive e di notifica residue, al netto della eventuale parte già versata con le rate precedentemente corrisposte, ed è recuperato ripartendolo sulle rate ancora dovute di cui alla precedente lettera a);

- c) se l'inefficacia fu determinata dal mancato pagamento della prima o della seconda rata, il debitore può chiedere che la rata di esse non versata sia ulteriormente frazionata in non più di tre quote di eguale importo – fermo il limite minimo di 100,00 euro per ciascuna quota – da corrispondersi mensilmente a decorrere dal 30 settembre 2026; tali quote si aggiungono pertanto alle ulteriori rate non pagate, successive alla seconda, e si applica una maggiorazione forfettaria dello 0,50% sull'importo di ciascuna rata interessata, maggiorazione da intendersi a titolo di interessi di dilazione, da ripartirsi secondo quanto previsto alla precedente lettera b);

3. Entro il **15 settembre 2026** il Comune trasmette al debitore l'ammontare delle rate rideterminato sulla base di quanto previsto alle lettere b) e c) del precedente comma 2.

4. Per i debitori rimessi in termini ai sensi del precedente comma 2 trovano applicazione le disposizioni in materia di inefficacia della definizione agevolata contenute nei commi 2, 3 e 4 dell'art. 4 del presente regolamento.

Articolo 10 – Disposizioni finali

1. La Giunta comunale, con propria deliberazione, può differire uno o più termini di cui all'articolo 2, commi 6 e 7, ed agli articoli 3, 8 e 9 di non oltre sei mesi, qualora vi sia ragione che il numero o la complessità delle istanze di definizione agevolata possano determinare significativi ritardi sul tempo di conclusione del procedimento.

2. Per le istanze presentate entro il termine originario del 15 maggio 2026 è mantenuta al 31 luglio 2026 la scadenza della prima rata o del versamento in unica soluzione.

Articolo 11 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del Comune di Manerba del Garda ai sensi dell'articolo 1, comma 108, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.